

## Imposta Municipale Propria

ANNO 2013

Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201  
(convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214)  
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23

### INDICAZIONI GENERALI

**E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE il versamento della PRIMA RATA IMU SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER**

- A. **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- **UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
  - **TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI** di cui all'art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni

*“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.*

**PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI IL VERSAMENTO DOVRA' ESSERE ESEGUITO CON LE SEGUENTI MODALITA'**

- **1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013**, pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente

- **2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta.

**COME VERSARE L'IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE,  
ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E  
FABBRICATI RURALI**

- **rata di ACCONTO** entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente  
**(RATA SOSPESA ED EVENTUALMENTE RINVIATA AL 16 SETTEMBRE 2013)**

- **rata SALDO/CONGUAGLIO** entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta

**CONSULTA LE ALIQUOTE**

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>

**COME VERSARE L'IMU PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI**

- **1° rata di ACCONTO** entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente

- **2° rata SALDO/CONGUAGLIO** entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta

**CONSULTA LE ALIQUOTE**

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>

## ULTERIORI INDICAZIONI IMU ANNO 2013

- 1) IN CASO DI MANCATA RIFORMA ENTRO LA DATA DEL 31 AGOSTO 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e **IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" DEGLI IMMOBILI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 È DIFFERITO AL 16 SETTEMBRE 2013****
- 2) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune**, con la **sola esclusione** degli immobili censiti nel **gruppo catastale "D" (immobili produttivi)**.
- 3) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :**
  - a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato** con codice tributo 3925
  - b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune**, con codice tributo 3930
- 4) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925 (altri fabbricati), aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat**
- 5) moltiplicatori rendite catastali:**
  - d. 65 (dal 1 gennaio 2013)** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- 6) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.**
- 7) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE "in corso" DL 35/2013) Il versamento della prima rata, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto**

legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. **I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.** Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), [è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente](#)

#### **PER CONSULTARE LE ALIQUOTE 2012**

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>

**8) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE “in corso” DL 35/2013) [Il versamento della seconda rata](#)** di cui all'articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. **I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.** Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.), è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, [sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno.](#)

#### **PER CONSULTARE LE ALIQUOTE 2012**

<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>

**9) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE “in corso” DL 35/2013) [In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.](#)**

**CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON F24**

	<b>COMUNE</b>	<b>STATO</b>
<b>IMU – abitazione principale</b>		
<b>e relative pertinenze</b>	<b>3912</b>	
<b>IMU – fabbricati rurali</b>		
<b>ad uso strumentale (non D/10)</b>	<b>3913</b>	
<b>IMU – terreni</b>	<b>3914</b>	
<b>IMU – aree fabbricabili</b>	<b>3916</b>	
<b>IMU – altri fabbricati</b>	<b>3918</b>	
<b>IMU – immobili ad uso produttivo</b>		
<b>gruppo catast. D</b>	<b>3930</b>	<b>3925</b>